



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 42 del 18/10/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha affidato all'A.I.A.C. l'organizzazione di un **Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile**, che si terrà a **Matera dal 27 novembre al 14 dicembre 2024**. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> **entro il 14.11.2024**.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

I candidati (**età minima 21 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda**), possono prendere visione del Bando di partecipazione allegato al C.U. n. 41 del 16.10.2024.

3.2 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;

Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

1024140	BAH Abdoulaye	01.01.2002	SANTARCANGIOLESE
6975481	DITALIA Alessio	07.10.2001	LAVELLO
1093990	SO LORA Aitor Amarildo	17.12.1996	ORAZIANA VENOSA
1090832	VICENTE Mario Jose	06.04.2001	SANTARCANGIOLESE

3.3 SVINCOLO CALCIATORI S.G.S.

3169274	DICECCA Francesco	04.11.2011	FRANCO SELVAGGI
3331270	IUZZOLINO Vincenzo	10.07.2011	POTENZA CALCIO S.R.L.

3.4 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori e la calciatrice sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

CAMMAROTA Michele	nato il 28.05.2009	GROTTOLE (fino al 04.03.2025)
D'AMATO Morgan	nato il 21.09.2009	ATLETICO POMARICO
DIGILIO Antonio	nato il 14.04.2009	ORAZIANA VENOSA (fino al 11.01.2025)
LOGIODICE Lorenzo	nato il 23.07.2009	U.S. DORIA LAGOPESOLE 1951
TRAMUOLA Rebecca	nata il 24.05.2010	SEVENTEEN POTENZA (fino al 13.03.2025)

**** CALCIO A 5 ****

COPPA "BATTA" - SERIE C/2**3.5 VARIAZIONE GARA**

GARA VIRTUS VALSINNI - VIRTUS LATRONICO del 19.10.2024

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 23.10.2024** alle **ore 21.00** sul campo C5 Fagnano di Valsinni.

4. RISULTATICAMPIONATO: **PROMOZIONE - ERRATA CORRIGE RISULTATO**

DATA	GIORNATA			
13/10/24	6/A	SPORTING LAVELLO	POLISPORTIVA TITO	1 - 0

CAMPIONATO: **COPPA ITALIA ECCELLENZA**

DATA	GIORNATA			
16/10/24	2/A	AS MELFI 1929	POMARICO	1 - 1
		CALCIO SAN CATALDO	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	3 - 0
		PATERNICUM	ORAZIANA VENOSA	1 - 2
		TRICARICO POZZO DI SICAR	SANTARCANGIOLESE	0 - 2

CAMPIONATO: **COPPA ITALIA PROMOZIONE**

DATA	GIORNATA			
16/10/24	2/A	ACS 09	POLICORO CALCIO & ACADEMY	0 - 0
		LAGONEGRO 1929	CORLETO PERTICARA	2 - 2
		MARMO PLATANO	SPORTING LAVELLO	1 - 2
		PIETRAGALLA	POLISPORTIVA TITO	3 - 2

CAMPIONATO: **PRIMA CATEGORIA - GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
16/10/24	2/A	BEATO BONAVENTURA	ATLETICO RUOTI	1 - 0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Avv. Antonio Carlucci, nella seduta del **18/10/2024**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA**GARE DEL 16/10/2024**

- **DIRIGENTI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DASCO ANTONIO MASSIMI

(ORAZIANA VENOSA)

- **ALLENATORI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VOLINI ALBERIGO

(CALCIO SAN CATALDO)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOGLIA DAVIDE

(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CETTOU JUAN IGNACIO

(POMARICO)

FAUST ROSSETTO EMANUEL

(POMARICO)

GAMBETTA PABLO ALEJANDRO

(POMARICO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DIEZ ENZO AGUSTIN

(AS MELFI 1929)

FONTEBOA NALLI LUCAS

(CALCIO SAN CATALDO)

CAPOMAGGIO POLO

(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

CLEMENTI RAFFALE

(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

CAMPOREALE PIETRO

(ORAZIANA VENOSA)

CAPOGNA LUIGI PIO

(ORAZIANA VENOSA)

PALMITESSA MICHELE

(ORAZIANA VENOSA)

FUCCI MARIO

(PATERNICUM)

SALVIA PROSPERO

(PATERNICUM)

LASALANDRA VITO

(POMARICO)

CANAVESE LUCAS

(SANTARCANGIOLESE)

CAUTERUCCI PIERO

(SANTARCANGIOLESE)

FRIEDENLIEB CABALL RICHARD GUILLE (SANTARCANGIOLESE)

GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
GARE DEL 16/10/2024

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 25/10/2024

DI LASCIO GIUSEPPE

(LAGONEGRO 1929)

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER DUE GARE

PANTUOSCO VITO

(MARMO PLATANO)

A fine gara, all'interno dello spogliatoio, proferiva parole offensive nei confronti del D.G. Detto provvedimento di espulsione veniva notificato al capitano della medesima Società.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PANTUOSCO VITO

(MARMO PLATANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ARROCAIN SEBASTIAN	(LAGONEGRO 1929)
MAIORINO NICOLA	(PIETRAGALLA)
FERRAMOSCA ALESSIO	(POLISPORTIVA TITO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAVALLO MATTIA	(ACS 09)
CHIORAZZO PIERFRANCESCO	(ACS 09)
TRITTO ANDREA	(ACS 09)
ALVAREZ PABLO ANTONIO	(CORLETO PERTICARA)
SEGOVIA LEANDRO HEBER	(LAGONEGRO 1929)
TROGLIA GERARDO	(MARMO PLATANO)
D ANDREA GIAMPAOLO	(PIETRAGALLA)
DIEZ PATRICIO HERNAN	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 13/10/2024
ERRATA CORRIGE PROVVEDIMENTO GARA A.S.D. FILIANO - F.S.T. RIONERO

A causa di mero refuso dattilografico, è stata riportata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 16.10.2024 la squalifica per due gare effettive del calciatore STORELLI Davide della Società F.S.T. RIONERO. La stessa è da ritenersi nulla, in quanto al calciatore, espulso per somma di ammonizioni nel corso della gara sopra indicata, è stato comminato il provvedimento di seguito riportato:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STORELLI DAVIDE	(F.S.T.RIONERO)
-----------------	-----------------

GARE DEL 16/10/2024

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

MAITILASSO ROSARIO	(ATLETICO RUOTI)
SCAVONE PIERPAOLO	(ATLETICO RUOTI)

AMMONIZIONE (II INFR)

TRAORE GARBA	(ATLETICO RUOTI)
GENICCO GIOVANNI	(BEATO BONAVENTURA)
LEPORE ANTONIO	(BEATO BONAVENTURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COVIELLO GIUSEPPE	(BEATO BONAVENTURA)
-------------------	---------------------

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO SAN CATALDO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 34 DEL 02/10/2024

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **18/10/2024** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. CALCIO SAN CATALDO** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate sul **C.U. n. 34 del 02/10/2024**, consistenti nella **squalifica per quattro gare** inflitta all'**Allenatore Volini Alberigo**; nella **squalifica per quattro gare effettive** inflitta al calciatore **Sabato Vincenzo** nonché nell'**ammenda di Euro 200,00** comminata alla ridetta Società;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **14 OTTOBRE 2024**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. CALCIO SAN CATALDO**, rappresentata e difesa dal **Dott. Michele Sibillano**, giusta procura presente in atti, il quale si riportava al **ricorso** introduttivo chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G.**, Sig.ra **Lucia Labanca**, assistita, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A.**, Sig. **Francesco Manzi**, entrambi collegati in videoconferenza;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto, mediante il proposto ricorso: **In via principale, 1) rideterminare la sanzione inflitta al sig. Volini Alberigo** volendo riqualificare la condotta tenuta, e per cui porge ancora una volta le proprie scuse al **D.G.**, come non irriguardosa e/o ingiuriosa ma meramente irrispettosa ed in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'**art. 13, comma 1**, e delle ulteriori circostanze idonee a giustificare una riduzione della sanzione di cui all'**art. 13, comma 2, G.G.S.** e per l'effetto ridurre la sanzione inflitta; **2) rideterminare la sanzione inflitta al calciatore sig. Sabato Vincenzo** volendo riqualificare la condotta tenuta e le frasi profferite, e per cui porge ancora una volta le proprie scuse al **D.G.**, come non irriguardose e/o offensive ma di mera protesta ed in applicazione dei principi di equità e proporzionalità e/o in applicazione delle circostanze attenuanti generiche per aver ammesso la propria responsabilità e di essersi scusato con il **D.G.** del proprio comportamento allontanandosi con immediatezza dal terreno di gioco senza porre in essere alcun altro comportamento violativo della normativa federale (art. 13, comma 1, C.G.S.) nonché di quanto ulteriormente previsto dall'**art. 13, comma 2, C.G.S.** ridurre la sanzione inflitta; **3) ridurre l'ammenda inflitta alla società A.S.D. Calcio San Cataldo** nei limiti di giustizia tenuto conto della genericità della stessa; **In via subordinata: ridurre le sanzioni inflitte secondo equità e giustizia;**

Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia precisato che, l'atteggiamento tenuto dall'**Allenatore Volini Alberigo** non fosse stato affatto minaccioso, in quanto, tra lo stesso ed il **D.G.**, vi era stata una semplice interlocuzione in cui, il ridetto **Volini**, facendo riferimento ad un video girato con uno **smartphone** e riguardante un presunto fallo da rigore non fischiato a favore della propria squadra, invitava bonariamente e con il solo scopo di chiarire l'episodio l'**Arbitro** a visionarlo, anche in un secondo momento,

al di fuori del contesto in cui si era svolta la gara, attesa la personale conoscenza tra gli stessi;

Rilevato nondimeno che, per quanto riguarda la posizione del calciatore **Sabato Vincenzo**, la **reclamante** abbia evidenziato come la condotta da questi tenuta fosse consistita in generiche imprecazioni dovute più che altro alla tensione agonistica della gara e come, lo stesso, si fosse limitato solamente a protestare, senza tuttavia profferire minacce nei confronti del **D.G.**; tant'è che, una volta espulso, il sopraccitato **calciatore** abbandonava il terreno di gioco senza porre in essere comportamenti censurabili;

Osservato ulteriormente come, il **reclamante Sodalizio** abbia ritenuto del tutto ingiusta l'ammenda di Euro 200,00 dal **G.S.** comminata, esprimendo forti perplessità circa il fatto che il **D.G.** abbia potuto ricondurre la persona non in distinta alla **Società Calcio San Cataldo** stante la presenza, davanti agli spogliatoi, di sole persone autorizzate e non essendovi, nel referto arbitrale, alcuna ricostruzione dettagliata in merito all'episodio, né risultano essere state riportate con precisione le frasi irriguardose ovvero oltraggiose che tale persona avrebbe profferito; né tanto meno risulta alcuna richiesta, rivolta alla **Forza Pubblica** presente *in loco*, di identificazione del soggetto descritto;

Considerato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante **Sodalizio** addotte - tendenti ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal **D.G.** in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma di come, le frasi profferite dal **Volini** (riportate a referto) siano state certamente ingiuriose ed offensive e di come, il tono da questi adoperato nel pronunciare la frase "*Ti aspetto per strada devi uscire da qua*", sia stato minaccioso e non certo amichevole;

Considerato, ancora, come lo stesso **Arbitro**, abbia negato qualsiasi rapporto di personale conoscenza *extra campo* - ossia che vada oltre quello strettamente limitato allo svolgimento della competizione agonistica - con il ridetto **Allenatore**;

Preso atto, inoltre, per quanto riguarda la posizione del **calciatore Sabato Vincenzo** di come il **D.G.**, pur confermando le frasi ingiuriose ed irriguardose riportate a referto, abbia definito la condotta del ridetto **tesserato** meno grave rispetto a quella ascritta al **Volini**; precisando, tuttavia, come lo stesso non si fosse né scusato né avesse dimostrato pentimento per il proprio comportamento;

Accertato infine che, con riferimento alla presenza di una persona non autorizzata e non in distinta davanti allo spogliatoio della terna arbitrale, il **D.G.** confermava tale circostanza e quanto riportato a referto, precisando, nel dettaglio, come fosse stato possibile ricondurla alla **ASD Calcio San Cataldo**, non solo perché essa stessa si qualificava come dirigente della ridetta **Società**, ma anche in virtù del fatto che, questa, contestava i provvedimenti di espulsione comminati nei confronti del **calciatore Sabato** e dell'**Allenatore Volini**; la stessa persona - stante a quanto dichiarato dall'**Arbitro** - veniva inoltre riconosciuta da un dirigente della **Società reclamante** presente al momento dell'accaduto;

Ritenuto pertanto come, per quanto riguarda la posizione dell'**Allenatore** sig. **Volini Alberigo**, la richiesta di *rideterminazione della sanzione* avanzata dalla **Società ricorrente** non possa trovare accoglimento, dal momento che, la condotta allo stesso ascrivibile, oltre a non essere stata corredata da prove circa una reale ed effettiva resipiscenza, può sicuramente considerarsi come ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del **D.G.**, integrando, in tal modo, la fattispecie di

cui all'**art. 36, comma 1, lettera a) del C.G.S.** - con la previsione minima di quattro giornate di squalifica - considerato altresì che, *il ruolo di **Allenatore**, sotto il profilo soggettivo, richiede un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quella del semplice calciatore, essendo, quello ricoperto dai tecnici, un ruolo di guida che impone, a questi ultimi, di dare l'esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco (cfr. **Corte Sportiva d'Appello, Sez. III, decisione del 23 marzo 2020**);*

Verificato, inoltre, come la richiesta di *rideterminazione* della sanzione inflitta al calciatore **Sabato Vincenzo**, non possa essere accolta, dal momento che, la condotta contestata al ridetto **tesserato**, anche se - come precisato dal **D.G.** - meno grave rispetto a quella posta in essere dal **Volini**, in quanto ritenuta priva di intento minaccioso, debba comunque considerarsi come ingiuriosa ed irriguardosa, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'**art. 36, comma 1, C.G.S.**, considerate le frasi offensive ed ingiuriose riportate a referto che, pur essendo *espressioni ormai - e purtroppo - comunemente diffuse nel linguaggio dell'odierna società - come evidenziato dal reclamante Sodalizio nel proprio ricorso - non possono essere assolutamente sdoganate o tollerate, atteso che, anche sulla base di ormai consolidata giurisprudenza sportiva, la condotta irriguardosa consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, oltrepassando così anche i limiti di un potenziale diritto di critica che non potrà mai valere come esimente qualora l'espressione usata consista non già in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona offesa (cfr. **Corte Sportiva d'Appello, Sez. III, C.U. n. 238/CSA, 9 giugno 2020; CSA, C.U. n. 98/CSA, 25 gennaio 2019**);*

Considerato inoltre che, sempre analizzando la posizione del calciatore **Sabato Vincenzo**, gli epiteti rivolti all'**Arbitro** anche al momento dell'uscita dal campo, indicati chiaramente nel rapporto di gara, rappresentano un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo, atteso che, *la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. **Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA**);*

Valutato, infine come, nel caso in esame il **C.G.S.** non operi alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa, sicché il **Giudice Sportivo** si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica; sanzione che, pertanto, appare congrua e condivisibile (cfr. **Corte Sportiva D'Appello Nazionale, Sez. III, decisione n. 0253/CSA/2023-2024 del 27/06/2024**).

Rilevato come le scuse - cui potrebbe essere attribuita valenza mitigatrice della sanzione - siano state espresse dalla **Società** soltanto in sede di **reclamo** e non anche direttamente e personalmente al **D.G.** dai **tesserati** coinvolti nella vicenda e comunque nell'immediatezza dei fatti;

Ritenuto, in ultima analisi e alla luce di quanto esposto, come questo **Collegio** non possa riconoscere alcuna attenuante sia nei confronti del **Volini** (considerato il suo ruolo di **Allenatore**), sia nei confronti del calciatore **Sabato Vincenzo**, avendo il **D.G.** espressamente confermato come lo stesso non si fosse né scusato né avesse dimostrato pentimento per la propria condotta, e non essendo lo stato di

tensione agonistica di per sé un'attenuante. Né tantomeno, questa **Corte**, può procedere alla riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla **Società ASD CALCIO SAN CATALDO**, non avendo il **Direttore di Gara** espresso alcun dubbio, per i motivi sopra esposti, circa la riconducibilità al ridetto **Sodalizio** della persona non autorizzata, indebitamente presente in luogo ad essa non consentito

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. CALCIO SAN CATALDO** proposto avverso le decisioni dal **G.S.** assunte e riportate nel **C.U. n. 34 del 02/10/2024**;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo, se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 18/10/2024

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)